

PROCEDURA SELETTIVA, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ATTRIBUZIONE DI QUATTRO (4) POSTI DI CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA INIZIALE C1, MEDIANTE PROGRESSIONE VERTICALE, RISERVATA AL PERSONALE DI RUOLO DELLA REGIONE BASILICATA.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

VISTI:

- il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, art. 22, comma 15;
- il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2019/2021 approvato con D.G.R. n. 906 del 13/12/2019;
- La DGR n. 462 del 09/07/2020, con la quale, tra l'altro, si fissano i principi generali relativamente alle procedure di progressione verticale di cui all'art. 22, comma 15, del D.lgs. 75/2017;
- Vista la determinazione n. 1015 del 21/12/2020 che approva il presente avviso e successiva D.D. n. 110 del 25/02/2021 di errata corrige

RENDE NOTO

ART. 1

POSTI MESSI A CONCORSO

1. In attuazione della D.G.R. n. 906 del 13/12/2019, avente ad oggetto "Piano triennale di fabbisogno di personale 2019/2021", e sulla base dei principi generali fissati dalla DGR 462/2020, è indetta una procedura selettiva, per titoli ed esami, per la progressione verso la categoria immediatamente superiore, per la copertura di quattro (4) posti di Categoria C, posizione economica C1.
2. La procedura è interamente riservata ai dipendenti di ruolo della Regione Basilicata in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno alla cat. C.

ART. 2

REQUISITI DI AMMISSIONE

1. Alla presente procedura può partecipare il personale appartenente alla categoria B, dipendente a tempo indeterminato nei ruoli della Regione Basilicata alla data di pubblicazione del presente bando, che abbia utilmente superato il periodo di prova.
2. Ai fini dell'ammissione è richiesto, a pena di esclusione, oltre al possesso del requisito generale di cui al comma 1, il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado almeno quadriennale.
3. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente bando.

ART. 3

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata, pena esclusione, entro e non oltre le ore 18:00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente bando sul B.U.R. In pari data, il bando è altresì pubblicato sul sito istituzionale della Regione Basilicata.
2. Al fine della presentazione della domanda i candidati dovranno assicurarsi di:
 - a) essere in possesso di carta nazionale dei servizi, oppure di identità digitale SPID di secondo livello;
 - b) avere la disponibilità di una casella personale di posta elettronica certificata (PEC).
3. L'istanza di partecipazione, a pena di esclusione, deve essere prodotta compilando on line il "formulario di domanda", presente sul portale istituzionale all'indirizzo: <http://www.regione.basilicata.it> - Sezione "Avvisi e Bandi" e firmata elettronicamente ai sensi dell'art. 21 del codice amministrazione digitale.
4. Le domande di partecipazione devono essere inoltrate seguendo la specifica procedura informatica presente sul sito istituzionale della Regione Basilicata nella sezione "Avvisi e Bandi" alla pagina dedicata al concorso utilizzando le istruzioni per candidarsi on-line reperibili negli allegati al bando.

5. Le domande telematiche regolarmente inoltrate saranno automaticamente acquisite al protocollo generale dell'Amministrazione con assegnazione di numero, data e ora di arrivo. Ai fini della verifica del rispetto del termine e dei contenuti della domanda, in caso di discordanza, farà fede esclusivamente quanto rilevato dal sistema informatico.
6. Nella domanda il candidato deve indicare, correttamente, l'indirizzo di posta elettronica certificata attivo, dove ricevere tutte le comunicazioni relative al concorso. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da errato indirizzo della PEC.
7. Le domande inviate all'Amministrazione con modalità diverse da quella indicata nel presente articolo non saranno prese in considerazione.
8. I candidati portatori di handicap ai sensi dell'art. 20 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 dovranno specificare in relazione al proprio handicap l'ausilio necessario, nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi allo svolgimento della prova di esame facendo pervenire al Responsabile del procedimento, entro il decimo giorno precedente lo svolgimento della prova stessa, certificazione dell'A.S.L. competente che specifichi i tempi aggiuntivi necessari.

ART. 4

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE - DICHIARAZIONI

1. Nella domanda di partecipazione, da redigere secondo il modello rinvenibile nel sistema informatico, il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità e ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni:
 - a) il cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza, il codice fiscale, un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);
 - b) il possesso dei requisiti di ammissione di cui all'art. 2 del presente bando;
 - c) i dati relativi alla decorrenza dell'inquadramento nella cat. B del CCNL comparto "Funzioni Locali" o in categoria equivalente di altro comparto della pubblica amministrazione, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato, a tempo pieno o parziale. Per il rapporto a tempo parziale è indicata la durata e la percentuale di prestazione lavorativa rispetto al tempo pieno.
 - d) il titolo di studio che consente l'accesso, la data di conseguimento, l'Istituto che lo ha rilasciato e la votazione conseguita;
 - e) il superamento di precedenti procedure selettive di progressione verticale per la categoria C o l'idoneità conseguita in concorsi pubblici sempre per l'accesso alla categoria C, o categoria equivalente di altro comparto, presso una Pubblica Amministrazione con indicazione degli elementi che consentano di accertare la veridicità della dichiarazione (tipo di procedura concorsuale, la categoria, il profilo professionale e gli estremi di pubblicazione della graduatoria, pena la non valutazione). Ove disponibile, al fine di semplificare le verifiche, è consentita l'allegazione della documentazione relativa.
 - f) tre valutazioni positive ottenute nell'arco del quinquennio decorrente dall'ultima valutazione disponibile.
 - g) i titoli di servizio, i titoli culturali e gli altri titoli posseduti e rientranti tra quelli oggetto di valutazione di cui al presente bando.
 - h) il possesso di eventuali titoli di preferenza, tra quelli previsti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. I titoli devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando. I titoli non espressamente dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria definitiva;
 - i) l'eventuale necessità, in relazione alla propria disabilità, di ausilio e/o tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove di esame;
 - j) il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui al regolamento europeo (UE) n.2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101;

- k) di essere consapevole che eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei partecipanti saranno evase dall'Amministrazione con contestuale informativa ai titolari di tutti gli atti oggetto delle richieste e facenti parte del proprio fascicolo concorsuale;
- l) di conoscere ed accettare incondizionatamente le prescrizioni del bando
2. Il candidato è tenuto a dare una descrizione chiara e completa dei titoli valutabili posseduti sì da consentire alla commissione esaminatrice di poterli valutare ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi. I titoli dichiarati in modo generico senza indicazioni di tutti gli elementi che ne consentono l'individuazione e la verifica non sono valutabili.
 3. I dati relativi al servizio e alla valutazione, già agli atti dell'ente, sono acquisiti d'ufficio dal fascicolo personale del dipendente. È onere del candidato verificarne l'esattezza e la completezza, e provvedere alla eventuale integrazione e/o modifica fornendo le indicazioni di dettaglio utili a verificarne la veridicità e la valutabilità, allegando, ove ritenuto, la relativa documentazione.
 4. L'amministrazione si riserva di provvedere alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai partecipanti alla procedura, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, si intendono consapevoli delle conseguenze sotto il profilo penale, civile, amministrativo delle dichiarazioni false o mendaci, ai sensi degli artt. 75 e 76 del medesimo DPR e successive modifiche ed integrazioni, ivi compresa la perdita degli eventuali benefici conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere.
 5. I candidati, inoltre, sono tenuti a comunicare tempestivamente ogni variazione di indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) intervenuta successivamente all'inoltro della domanda di partecipazione

ART. 5

COMMISSIONE ESAMINATRICE

1. La commissione esaminatrice è nominata dal Dirigente Generale della Direzione competente in materia di personale successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

ART. 6

PROCEDURA SELETTIVA

1. La selezione è per titoli ed esame scritto.
2. Il punteggio massimo attribuibile, a disposizione della Commissione esaminatrice, è pari a 40 punti, così ripartiti:
 - a) n. 30 punti per la valutazione della prova scritta;
 - b) n. 10 punti per la valutazione dei titoli.

ART. 7

PROVA SCRITTA

1. La prova scritta a contenuto teorico pratico consisterà nella proposizione di una serie di quesiti a risposta sintetica su ciascuno degli ambiti di cui alle lettere che seguono, tra i quali il candidato sceglierà quelli da svolgere:
 1. Legge 241/90 "**Nuove norme sul procedimento amministrativo**" e successive modifiche e integrazioni;
 2. D.lgs. 165/2001 "**Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche**" e successive modifiche e integrazioni;
 3. D.lgs. 118/2011 "**Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.**" e successive modifiche e integrazioni;
 4. CCNL comparto Funzioni Locali;
 5. Diritti, doveri, responsabilità dei pubblici dipendenti.
3. La prova scritta si intende superata con una votazione di almeno 21/30.

ART. 8

SVOLGIMENTO DIARIO E SEDE DELLA PROVA

1. L'elenco dei candidati ammessi alle prove concorsuali è pubblicato sul sito istituzionale della Regione Basilicata Sezione "Avvisi e Bandi", in cui saranno indicate modalità, sede, data o ora di svolgimento della prova di concorso.
2. La prova di esame potrà svolgersi in modalità telematica ovvero in presenza sempre che siano garantite tutte le misure sicurezza, cui occorre attenersi a seguito della emergenza COVID-19.
3. La prova di esame non può aver luogo nei giorni festivi né, ai sensi della Legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festività religiose ebraiche rese note con decreto del Ministro dell'Interno mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché nei giorni di festività religiose valdesi e, altresì negli altri casi previsti dalla legge.
4. Le modalità di svolgimento e la convocazione saranno comunicate ai candidati mediante pubblicazione nella sezione del portale regionale appositamente dedicata, almeno 20 giorni prima della data fissata per l'espletamento della prova scritta, con valore di notifica a tutti gli effetti.
5. Della pubblicazione sul portale di dati e informazioni inerenti il concorso, è dato avviso ai candidati con comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda.
6. Con le stesse modalità sono rese note le eventuali modifiche del calendario e/o della sede delle prove e le eventuali ulteriori indicazioni di dettaglio correlate alla tutela della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica.
7. I candidati ammessi al concorso sono tenuti a presentarsi alle prove all'indirizzo e nel giorno indicati nella PEC muniti di valido documento di riconoscimento. La mancata presentazione, da qualsiasi causa determinata, nel giorno, ora e sede stabiliti per la prova scritta comporta l'esclusione dal concorso.
8. I candidati non possono introdurre nella sede d'esame telefoni cellulari o altri apparecchi elettronici o altri strumenti informatici, né libri, pubblicazioni, appunti o altri documenti. È consentito l'uso di codici e di testi normativi purché non commentati. In caso di violazione di tali disposizioni la commissione esaminatrice dispone l'immediata esclusione dal concorso.

ART. 9

VALUTAZIONE DEI TITOLI

1. I titoli da valutare da parte della Commissione esaminatrice sono i seguenti:
 - A) Titolo di studio per l'accesso (max punti 2,5);
 - B) Titoli di servizio (max punti 4);
 - C) Altri titoli (max punti 3,5).
- A) "Titolo di studio" per l'accesso max punti 2,5, attribuibili in relazione al voto conseguito, secondo la seguente tabella:**
- 2,5 punti: 100/100;
 - 2,0 punti: da 90/100 a 99/100;
 - 1,5 punto: da 80/110 a 89/100;
 - 1 punto: da 70/100 a 79/100;
 - 0,5 punti: da 60/100 a 69/100;
- Nel caso di diploma conseguito in sessantesimi i punteggi sopra riportati saranno di conseguenza riparametrati.
- B) "titoli di servizio" (max punti 4): ⁽¹⁾**
- Punti 0,034 per mese di servizio prestato nella categoria di appartenenza B o in categoria equivalente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, presso una delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001. Il servizio a tempo parziale sarà calcolato proporzionalmente alla percentuale di prestazione lavorativa rispetto all'orario a tempo

(¹) Errata corrige DD n.

pieno. Le frazioni di mese, pari almeno a 15 giorni, sono valutate come mese intero. Quelle inferiori a 15 giorni non danno diritto ad alcun punteggio.

C) “Altri Titoli” max punti 3,5, così attribuibili:

- C.1. punti 0,5 per ogni idoneità conseguita in concorsi pubblici o in procedure selettive di progressione verticale per l’accesso alla categoria C, o categoria equivalente presso una Pubblica Amministrazione, fino ad un massimo di punti 1. Per la verifica di corrispondenza alla categoria C si farà riferimento alle tabelle di equiparazione di cui al DPCM del 26.06.2015 (*Definizione delle tabelle di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione del personale non dirigenziale*).
 - C.2. valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno 3 anni nell’arco del quinquennio decorrente dall’ultima valutazione disponibile alla data di pubblicazione del bando: **(max punti 2)**. Si considera positiva la valutazione pari o superiore a 60/100 secondo il Sistema di misurazione e valutazione della performance regionale di cui alla DGR n.1147 del 13.10.2016 vigente fino all’annualità 2018. Le valutazioni fatte valere ai fini del presente bando espresse su scala diversa saranno riparametrate su base 100. Il punteggio è attribuito al valore medio delle tre valutazioni considerate:
 - da 60 a 79,99: punti 0,5
 - da 80 a 94,99: punti 1;
 - da 95,00 a 99,99: punti 1.5;
 - 100: punti 2
 - C.3. punti 0,5 per il possesso di titolo di studio superiore a quello richiesto per l’accesso (Laurea, Diploma di Laurea, Laurea Specialistica o Magistrale).
2. Sono valutabili i titoli posseduti e i periodi lavorativi maturati fino alla data di pubblicazione del presente bando
 3. La valutazione di tutti i titoli dichiarati dal candidato e l’attribuzione dei relativi punteggi sono effettuati dopo la correzione della prova scritta e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati, e limitatamente ai candidati che hanno sostenuto la prova.
 4. Il punteggio riportato nella valutazione dei titoli è comunicato ai candidati all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda.

ART. 10

FORMAZIONE E APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA

1. La Commissione esaminatrice, espletata la selezione, procederà alla formazione della graduatoria di merito dei candidati idonei, secondo l’ordine decrescente del punteggio ottenuto sommando il punteggio conseguito per i titoli al punteggio conseguito nella prova.
2. In caso di parità di punteggio, trovano applicazione i titoli di preferenza e precedenza di cui all’art. 5 del DPR 487/1994. I titoli devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando e sono valutabili solo ove espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso.
3. I candidati classificati a pari merito nella graduatoria finale, ove abbiano indicato il possesso di uno di detti titoli, verranno invitati a produrre, entro il termine perentorio fissato nella richiesta, le relative dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnate dalla copia fotostatica non autenticata di uno dei documenti di riconoscimento in corso di validità tra quelli previsti dall’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nella dichiarazione sostitutiva il candidato deve indicare, fatta eccezione per i titoli inerenti allo stato familiare e anagrafico, l’amministrazione che ha emesso il

provvedimento di conferimento del titolo di preferenza e la data di emissione. Dalle dichiarazioni sostitutive deve risultare il possesso dei titoli di preferenza alla data di pubblicazione del bando. Il lodevole servizio, utile a determinare la precedenza a parità di titoli e di merito, deve risultare da atto avente data certa anteriore alle annualità già considerate ai fini del punteggio per la valutazione individuale secondo l'art. 9 comma 1 lett. C punto C.2.

4. La graduatoria definitiva ed i verbali delle operazioni del concorso sono approvati con apposito atto dal Responsabile del Procedimento.
5. La graduatoria approvata è pubblicata sul sito istituzionale della Regione Basilicata nella sezione dedicata "Avvisi e Bandi".
6. La graduatoria resta in vigore fino al 31/12/2022, salvo diverse disposizioni normative, e sarà utilizzata nel limite dei posti messi a selezione come esplicitati nell'ambito del Piano triennale del fabbisogno di personale 2019/2021 approvato con DGR n. 906/2019 e nei relativi provvedimenti di aggiornamento che dovranno prevedere la destinazione dell'ulteriore percentuale del 20% di posti secondo quanto previsto dalla DGR n. 462/2020 nell'ambito delle facoltà consentite dal novellato comma 15 dell'art. 22 D.Lgs. n. 75/2017

ART. 11

INQUADRAMENTO E TRATTAMENTO ECONOMICO

1. Ai candidati vincitori è data comunicazione dell'esito del concorso. L'inquadramento dei vincitori avviene compatibilmente ai limiti imposti dalla normativa vigente in materia di vincoli finanziari e regime delle assunzioni.
2. I candidati dichiarati vincitori del concorso sono inquadrati nella categoria superiore, con riserva di controllare il possesso dei requisiti dichiarati in domanda, mediante la stipula di un contratto individuale di lavoro a tempo pieno e indeterminato, secondo la disciplina prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro vigente al momento dell'inquadramento nella categoria C.
3. Il trattamento economico spettante al personale inquadrato è quello previsto per la categoria C, trattamento economico tabellare iniziale C1 del CCNL del comparto Funzioni Locali vigente alla data di stipulazione del contratto individuale di lavoro,
4. La mancata presentazione, senza giustificato motivo, per la firma del contratto nel giorno fissato determina la decadenza dal diritto alla nuova posizione autorizzando lo scorrimento della graduatoria.
5. L'assegnazione dei vincitori alle strutture regionali avverrà in base alle specifiche esigenze emerse in sede di fabbisogno. Ciò stante, non è garantita in alcun modo la permanenza nell'attuale struttura di appartenenza.
6. Le prescrizioni di cui al presente articolo si applicano a tutti i candidati utilmente collocati in graduatoria in caso di scorrimento di quest'ultima.

ART. 12

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla presente procedura saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura in oggetto e all'eventuale successiva stipula e gestione del contratto individuale di lavoro.
2. I dati verranno trattati, con modalità anche automatizzate, solo per tale scopo. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporterà il non dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla procedura, nonché agli adempimenti conseguenti ed inerenti alla stessa, nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.
3. Il Titolare del trattamento dei dati è la Regione Basilicata; il Responsabile del trattamento è il Dirigente dell'Ufficio Risorse Umane e Organizzazione; gli incaricati del trattamento sono le persone preposte al procedimento concorsuale individuate nell'ambito di detto Settore e i membri della Commissione.

4. L'interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 ed in particolare ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, dell'origine dei dati personali, delle modalità del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, nonché l'aggiornamento, la rettificazione ovvero quando vi ha interesse, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima dei dati.
5. L'interessato ha, inoltre, diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

ART. 13

ACCESSO AGLI ATTI DEL CONCORSO

1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
2. Con la presentazione della domanda di iscrizione il candidato dichiara di essere consapevole che eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei partecipanti saranno evase dall'Amministrazione con contestuale informativa ai titolari di tutti gli atti oggetto delle richieste e facenti parte del fascicolo concorsuale del candidato.

ART. 14

NORME FINALI E DI RINVIO

1. È facoltà dell'Amministrazione procedere alla revoca del presente bando nonché alla proroga, riapertura o sospensione dei termini di scadenza, laddove sussistano motivate ragioni di interesse pubblico.
2. Ai candidati non compete, in ogni caso, alcun indennizzo, né rimborso di spesa per l'accesso alle prove d'esame, per la permanenza sul posto e per l'espletamento delle stesse.
3. L'Amministrazione regionale si riserva altresì il diritto di non procedere alla copertura dei posti anche dopo l'approvazione della graduatoria finale di merito.
4. In particolare, l'inquadramento nella categoria superiore di cui al presente bando è subordinata alla compatibilità con le disponibilità finanziarie dell'Ente, nonché al rispetto delle disposizioni in materia di assunzioni di personale nella pubblica amministrazione che saranno in vigore all'atto della stipula del contratto individuale di lavoro.
6. Per quanto non specificamente previsto nel presente bando si rinvia al DPR n. 487/1994 e alla normativa vigente in materia.
7. Il responsabile del procedimento è il Dirigente dell'Ufficio Risorse Umane ed Organizzazione. Per ogni altra informazione è possibile rivolgersi al Settore "Concorsi e selezioni": tel. 0971 668238, e-mail: ufficio.personale@regione.basilicata.it
8. Contro il presente bando è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.
9. Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione di disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento della procedura concorsuale, l'esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti requisiti, per la mancata o incompleta presentazione della documentazione prevista o in esito alle verifiche richieste dalla medesima procedura concorsuale.
10. L'Amministrazione si riserva analogo facoltà di non procedere all'inquadramento nella categoria superiore o di revocare lo stesso, in caso di accertata mancanza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti richiesti per la partecipazione al concorso.